


COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Provincia di Verona



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, SOGGETTI PRIVATI E COMITATI OPERANTI NEL CAMPO CULTURALE, DELLA SOLIDARIETA', SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 1 - Finalità

Il Comune di Villa Bartolomea, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione della solidarietà, della cultura, dell'attività dilettantistica sportiva e dell'impiego del tempo libero di Associazioni, Comitati, Istituzioni Scolastiche, soggetti privati concede alle medesime contributi finanziari, sovvenzioni e vantaggi economici secondo le norme e modalità stabilite dal presente regolamento, in ottemperanza dell'art. 12 L. 241/1990 e nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel proprio bilancio.

ART. 2 - Criteri

Gli interventi contributivi sono assegnati:

- privilegiando le iniziative che, previo assenso dell'Amministrazione comunale, saranno realizzate con il patrocinio o con il diretto coinvolgimento della stessa o facciano parte del programma sociale, culturale e sportivo dell'Amministrazione Comunale;
- tenendo presente l'utenza destinataria dell'iniziativa, il grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale con particolare riferimento a valori di solidarietà, gli obiettivi che l'Associazione intende perseguire e se la stessa gode anche di altre forme di finanziamento;
- favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con successo.

ART. 3 – Settori d'intervento

Al fine di conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento, il Comune di Villa Bartolomea agevola e sostiene le attività che rivestono interesse pubblico nei seguenti settori:

attività culturali, educative e di formazione;
promozione sociale, formazione e sviluppo del volontariato;
attività sportive, ricreative e del tempo libero;
promozione dell'immagine della città, turismo;
solidarietà internazionale

ART. 4 – Natura e misura degli interventi

Le agevolazioni disposte dall'Amministrazione hanno natura finanziaria; le agevolazioni possono altresì riguardare la concessione in uso gratuito o a tariffe agevolate di beni e attrezzature di proprietà comunale.

Il Comune può concedere contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, sportivo per la comunità locale nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento dell'iniziativa.

Il Comune può concedere nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile contributi finalizzati allo svolgimento di manifestazioni di specifico interesse comunale, provinciale, regionale o nazionale.

Il Comune può concedere contributi straordinari anche a soggetti privati meritevoli che siano promotori di iniziative di particolare interesse artistico, storico e culturale e che si realizzino nel territorio comunale.

In questo caso i contributi ammessi non potranno superare l'80% delle spese previste per la realizzazione dell'iniziativa.

ART. 5 – Modalità di presentazione delle domande

Entro il 30 settembre di ogni anno il Comune pubblica il manifesto-avviso per l'assegnazione dei contributi per l'anno successivo; le istanze, redatte su modulistica predisposta dai servizi comunali, devono pervenire entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno e corredate da una relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando periodo e durata dello svolgimento e piano finanziario delle entrate e delle uscite.

Il programma annuale di riparto fra le diverse attività è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno successivo ed approvato dalla Giunta Comunale.

E' esclusa ogni agevolazione per iniziative già attuate prima della risposta del Comune.

ART. 6 – Erogazione dei contributi

Il contributo in denaro può essere erogato con le seguenti modalità:

- per intero prima dello svolgimento dell'iniziativa;
- 50% prima dell'iniziativa e 50% a rendicontazione avvenuta;
- a rendicontazione avvenuta.

La modalità di erogazione viene riportata nella delibera di Giunta Comunale che prevede il programma annuale di riparto.

La liquidazione è disposta con determinazione del Responsabile di Area.

ART. 7 - Responsabilità

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 8 – Albo dei beneficiari

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni e benefici economici a carico del bilancio comunale.

ART. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01 Marzo 2019.
Dalla data di efficacia del presente Regolamento sono abrogate tutte le rispettive disposizioni precedentemente deliberate con esso incompatibili.